



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 agosto 2007 (03.09)
(OR. en)**

12437/07

**RECH 222
ATO 110**

PROPOSTA

| | |
|-----------|--|
| Mittente: | Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 31 luglio 2007 |
| Oggetto: | Proposta di Decisione del Consiglio recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 455 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.7.2007
COM(2007) 455 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il
comitato consultivo per il programma fusione**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Lo studio della fusione a confinamento magnetico è uno dei settori di ricerca nel campo dell'energia nucleare di cui all'articolo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Con l'adozione di decisioni del Consiglio successive all'iniziale programma di ricerca e formazione dell'Euratom del 1958, il programma comunitario relativo alla fusione intende far rientrare nel suo ambito tutti i lavori concernenti la fusione termonucleare controllata a confinamento magnetico svolti sia negli Stati membri sia nei paesi terzi pienamente associati all'Euratom¹.
2. A norma dell'articolo 7, quarto comma del trattato Euratom, la Commissione assicura l'esecuzione del programma relativo alla fusione. Ai fini dell'attuazione di detto programma la Commissione è assistita da un comitato consultivo.
3. Il comitato consultivo in questione (CCFP) è stato istituito in applicazione dell'articolo 4 della decisione 4151/81 ATO 103 del Consiglio del 16 dicembre 1980; la medesima decisione definisce anche il regolamento interno del comitato, in particolare un sistema di voto ponderato (articolo 14). Sulla base della citata decisione del Consiglio del 1980, il comitato consultivo è stato riconfermato con successive decisioni del Consiglio che istituiscono i programmi specifici di ricerca e formazione dell'Euratom. Il CCFP è stato rinominato CCE-FU il 17.11.1999, in occasione dell'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980.
4. la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio² del 18 dicembre 2006, ha istituito il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, e contribuisce al tempo stesso alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza basandosi sullo Spazio europeo della ricerca.
5. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione 2006/976/Euratom del Consiglio del 19 dicembre 2006³, la Commissione è assistita da un comitato consultivo nell'attuazione degli aspetti legati alla fusione contemplati dal programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» (2007-2011). La composizione del comitato e le regole operative dettagliate del comitato consultivo nonché le procedure ad esso applicabili, compreso il sistema di voto ponderato, sono stabilite nella decisione della Commissione del 16 dicembre 1980.
6. Il sistema dei voti attribuiti agli Stati membri in seno al CCE-FU (già CCFP) è stato modificato in seguito a ciascuna adesione di nuovi Stati membri, Sono state modificate da ultimo a seguito della decisione 7368/05 RECH 59, ATO 41, OC 180 del Consiglio, del 18 aprile 2005, dopo l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,

¹ La cooperazione con la Svizzera in questo settore è basata sull'Accordo firmato dalla Comunità europea dell'energia atomica e dalla Confederazione svizzera il 30.5.1979 (GU L 242 del 4.9.1978, pag. 2), modificato nel 1982.

² GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.

³ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404.

della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e sono presentate nell'allegato 1⁴.

7. A seguito dell'adesione di due nuovi Stati membri avvenuta il 1° gennaio 2007⁵ e in considerazione dell'Atto⁶ relativo alle loro condizioni di adesione del 21/6/2005, in particolare l'articolo 50, che prevede che gli "adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, siano effettuati non appena possibile dopo l'adesione", il 21 marzo 2007 il CCE-FU ha raccomandato all'unanimità di modificare di conseguenza il suo sistema di voto ponderato.
8. In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:
 - **approvi la proposta allegata di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma relativo alla fusione.**

⁴ L'allegato 1 descrive i diritti di voto del CCE-FU, attualmente in vigore, quali fissati al paragrafo 14 della decisione 7368/05 RECH 59, ATO 41, OC 180 del Consiglio del 18/4/05.

⁵ GU C 321, del 29.12.2006, pag. 1.

⁶ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, quarto comma,

vista la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio⁷ concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, che contribuisce al tempo stesso alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza basandosi sullo Spazio europeo della ricerca,

vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio⁸, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 secondo il quale la Commissione è assistita da un comitato consultivo nell'attuazione del programma specifico e per gli aspetti legati alla fusione la composizione di tale comitato e le regole operative dettagliate nonché le procedure applicabili figurano nella decisione della Commissione del 16 dicembre 1980,

visto l'atto⁹ relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 50.

vista la decisione 4151/81 ATO 103 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce un comitato consultivo per il programma "fusione", in particolare l'articolo 14 che prevede un sistema di voti applicabile al comitato, modificata da ultimo dalla decisione 7368/05 RECH 59, ATO 41, OC 180 del Consiglio del 18 aprile 2005¹⁰,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato consultivo per il programma "fusione" (CCE-FU) adotta i pareri relativi al paragrafo 5, lettera g) della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, volto a *"definire le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale"*, applicando il sistema di voto ponderato.
- (2) Il 21 marzo 2007 il comitato consultivo per il programma "fusione" (CCE-FU) ha raccomandato all'unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato, di cui all'articolo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che il comitato deve applicare nel corso dell'esame degli aspetti relativi alla fusione; l'aggiornamento raccomandato è inteso ad includere i voti spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione all'Unione europea.

⁷ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.

⁸ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404.

⁹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203; GU C 321, del 29.12.2006, pag. 1.

¹⁰ GU L 108 del 29.4.2005, pag. 64.

- (3) Alla luce di quanto precede, è ora opportuno modificare in conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma "fusione",

DECIDE:

Articolo unico

Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma "fusione", le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:

I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g) sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:

| | |
|-----------------|----------|
| Belgio | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Repubblica ceca | 2 |
| Danimarca | 2 |
| Germania | 5 |
| Estonia | 1 |
| Grecia | 2 |
| Spagna | 3 |
| Francia | 5 |
| Irlanda | 2 |
| Italia | 5 |
| Cipro | 1 |
| Lettonia | 1 |
| Lituania | 2 |
| Lussemburgo | 1 |
| Ungheria | 2 |
| Malta | 1 |
| Paesi Bassi | 2 |
| Austria | 2 |
| Polonia | 3 |
| Portogallo | 2 |
| Romania | 2 |
| Slovenia | 1 |
| Slovacchia | 2 |
| Finlandia | 2 |
| Svezia | 2 |
| Regno Unito | 5 |

Svizzera 2

Totale 64

La maggioranza necessaria per l'adozione di un parere è di 33 voti favorevoli, espressi da almeno quindici delegazioni.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO 1¹¹

Sistema di voto del CCE- FU in vigore (modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 18 aprile 2005)

I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g) sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:

| | |
|-----------------|-----------|
| Belgio | 2 |
| Repubblica ceca | 2 |
| Danimarca | 2 |
| Germania | 5 |
| Estonia | 1 |
| Grecia | 2 |
| Spagna | 3 |
| Francia | 5 |
| Irlanda | 2 |
| Italia | 5 |
| Cipro | 1 |
| Lettonia | 1 |
| Lituania | 2 |
| Lussemburgo | 1 |
| Ungheria | 2 |
| Malta | 1 |
| Paesi Bassi | 2 |
| Austria | 2 |
| Polonia | 3 |
| Portogallo | 2 |
| Slovenia | 1 |
| Slovacchia | 2 |
| Finlandia | 2 |
| Svezia | 2 |
| Regno Unito | 5 |
| <u>Svizzera</u> | <u>2</u> |
| Totale | 60 |

La maggioranza necessaria per l'adozione di un parere è di 31 voti favorevoli, espressi da almeno quattordici delegazioni.

¹¹ L'ordine dei paesi è quello seguito al paragrafo 12 dell'atto di adesione.